INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEI MESI DI GIUGNO E OTTOBRE 1996

Art. 2

Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia

Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell'alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il Presidente della regione Calabria, e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme gia' assegnate ed ancora disponibili nell'ambito dei mutui gia' previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, pari, rispettivamente, a lire 13.156 milioni e lire 45.106 milioni. A valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nell'ambito del territorio della regione Calabria, trasferite alla regione medesima, il presidente della regione utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2 e al presente articolo, intendendosi corrispondentemente modificata, limitatamente al suddetto importo, la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995. Il presidente della regione Calabria e' autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a lire 30 miliardi, previste nei programmi 1989/1991 e 1992/1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamita' di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati. Per l'attuazione degli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile provvede ad adottare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanze, anche al fine di accelerare le procedure nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Versione in vigore dal 12 novembre 1996, non più in vigore dal 10 gennaio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996
Estremi	Decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576
Titolo	I — Interventi per calamità dell'ottobre 1996
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-delle-zone-colpite-dagli-eventi/art-2-interventi-di-emergenza-e-di-prevenzione-nelle-regioni-calabria-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it